

Proposte delle Cooperative di Abitanti alla Legge di bilancio 2017



giovedì 22 settembre,
Roma



Massimo Rizzo
Vice presidente Legacoop Abitanti

Detrazione fiscale per l'acquisto prima casa

1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni si applica anche all'acquisto o assegnazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, in possesso dei requisiti prima casa, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3 lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione.

2. All'acquirente o assegnatario persona fisica è pertanto riconosciuta una detrazione Irpef nella misura del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

3. La presente disposizione si applica nel periodo dal 1 gennaio 2017 al

Detrazione Irpef del 50% dell'IVA sull'acquisto di abitazioni in Classe energetica A o B

All'art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:

“effettuate entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite con le seguenti:

“effettuate entro il 31 dicembre 2019”.

Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali

Le detrazioni fiscali previste dall'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.

Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

IVA 5%



La Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, numero 127 duodevicies, è integrata come segue:

“Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l’aliquota IVA del 5%.”

Bonifiche ecologiche aree dismesse

Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.